

Una storia dimenticata

Ciò che è stato sarà
e ciò che si è fatto si rifarà;
non c'è niente di nuovo sotto il sole
(Qoelet 1,9)

Il termine *aborto* viene definito per la prima volta, in Occidente, nel *De Verborum Significatione* di M. Verrio Flacco, linguista romano del I secolo d.C., nel quale si specifica che:

"E' chiamato aborto di donna gravida ciò che sia immaturamente nato"

Il nascituro viene qui considerato semplicemente un qualche cosa ("ciò") nato prima del tempo dovuto. Si tratta di una definizione quasi scientifica, asettica, che pur risalendo a quasi duemila anni orsono è praticamente sovrapponibile a quella attuale. In campo ostetrico, oggi, si parla infatti di aborto in ogni caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno di gestazione: la parola "aborto" è sostituita con "interruzione di gravidanza"; quell'*immaturamente nato* viene meglio specificato con un termine preciso di giorni... ma la sostanza non muta.

I punti di contatto sono comunque maggiori di quelli che possono apparire a prima vista. Oltre a ciò che le due definizioni dicono esplicitamente, è importante difatti scoprire quello che esse *non* dicono. E uno degli elementi che in questo senso si fa più evidente è che in entrambe non si distingue tra aborto spontaneo e aborto procurato (accidentale o volontario). Sia Verrio Flacco che la scienza attuale non pongono cioè sulla ribalta le **cause** dell'aborto, tra le quali l'aspetto intenzionale, oggi come ieri, occupa una posizione di primo piano.

D'altronde, nella storia, non c'è mai stato bisogno di chiarire parole per fare le cose e tanto meno con riguardo all'aborto, la cui pratica si perde talmente indietro nel tempo (e tanto ampiamente nello spazio) da far sospettare l'inscindibilità del suo rapporto con l'essere umano. Scavando nel passato più remoto si rinvengono infatti documenti che inequivocabilmente testimoniano quanto l'aborto fosse conosciuto e praticato già millenni prima della venuta di Cristo; allo stesso modo però si trovano testimonianze sicure di come l'aborto, nella stragrande maggioranza dei casi, venisse sanzionato dalle leggi dei popoli antichi.

In **India** l'aborto veniva designato con il termine "bhrûnahathyâ" e, leggendo nei libri sacri, riscontriamo una chiara persecuzione di quello volontario: nel Gautama si scrive infatti che *"una donna incorre nel bando se procura l'aborto"*(21.9) e passi simili possono trovarsi nell'Apastamba e nel Vasishta.

Non da meno è il **Vendidâd persiano**, una delle cinque parti dell'Avèsta, libro sacro della religione di Zoroastro, dove si legge più ampiamente che:

"Quando qualcuno ha commercio con una ragazza e la rende incinta, questa non deve, per vergogna della gente, provocare artificialmente, mediante pozioni o erbe, le proprie mestruazioni. Se ciò fa commettere un peccato capitale.

E' anche colpevole l'uomo o la vecchia che forniscono semi di canapa o altri mezzi abortivi"

Hanno origine invece in Mesopotamia - regione del Vicino Oriente che corrisponde grosso modo all'attuale Iraq - una serie di documenti legali che giocheranno in via generale un ruolo fondamentale nelle successive codificazioni anche del mondo occidentale. Il più conosciuto è senza dubbio il cosiddetto Codice di Hammurabi - una raccolta di sentenze del re babilonese Hammurabi che supera per ampiezza di fatti regolati ogni raccolta precedente - risalente alla prima metà del XVIII secolo a.C.. Ma trattano dell'aborto anche leggi più antiche (quelle sumeriche di Ur-Nammu e Litip-Ishtar rispettivamente del XXI e XX secolo a.C.) e leggi più recenti (quella assira del XI secolo a.C.) legate tra loro, e ad Hammurabi, da un filo di susseguenti influenze.

Tutte queste hanno una caratteristica in comune che rappresenta un po' il *trait d'union* di tutte le legislazioni del passato (e fino a tempi relativamente recenti): fare riferimento alla divinità come soggetto da cui ogni norma promana e al sovrano come suo diretto interprete e diffusore. Si tratta di un elemento da tenere in stretta considerazione in quanto giustificherà nei secoli a venire - in special modo con riguardo al cristianesimo cattolico, di cui tratteremo ampiamente - quelle che a un occhio contemporaneo parrebbero *incursioni* della religione nel diritto "laico" ma che in realtà sono semplicemente espressione di fenomeni che erano ritenuti pienamente legittimi fino all'avvento del razionalismo, quando si affermò una concezione aconfessionale del diritto. Per fare un esempio, si pensi alle statuette portate alla luce dagli scavi di Mashkan-Shapir, che nel 2000 a.C. era la seconda capitale del regno mesopotamico: si tratta di modellini di carri ornati con rappresentazioni di Nergal e Shamas - i protettori della città - che molto probabilmente venivano utilizzati durante gli atti di valore legale per simboleggiare la presenza degli dèi. Nemmeno il diritto romano, di cui spesso si vanta la laicità e la modernità, era avulso da tali concezioni: basti solo pensare al diritto civile, tutto imperniato di connotazioni magiche - i contratti di compravendita venivano stipulati secondo un cerimoniale di gesti e parole ben preciso, senza il quale il negozio non era considerato efficace; inoltre, nel diritto processuale civile, l'accusa e la difesa si svolgevano sulla base di un catalogo di frasi immutabili nel tempo che, se erroneamente pronunciate, facevano automaticamente perdere la causa, senza che si tenesse conto delle ragioni sostanziali che avevano dato impulso a tutto il procedimento - , o più semplicemente al culto dell'imperatore che tanto venne preso a pretesto nel perseguire proprio i cristiani.

Ritornando alle **leggi di Hammurabi**, esse prevedevano come sanzione per il procurato aborto il pagamento di una somma di danaro graduata in relazione ai danni oppure l'applicazione della legge del taglione:

(art. 209-210) "Se uno picchia la figlia di un notevole e la fa abortire, dovrà pagare dieci sicli d'argento per il feto; se questa donna muore si dovrà uccidere la figlia di lui [dell'aggressore]."

(art. 211-212) "Se egli fa abortire una figlia di un uomo del popolo colpendola, egli dovrà pagare cinque sicli d'argento; se quella donna muore egli dovrà pagare una mezza mina d'argento."

(art. 213-214) "Se egli percuote la schiava di alcuno, e questa abortisce, egli dovrà pagare due sicli d'argento; se questa serva muore, egli dovrà pagare un terzo di mina d'argento."

Come si può notare non si riscontra una punizione dell'aborto volontario ma solo di quello accidentale: è una terza persona che, sempre, provoca l'aborto; non è mai la stessa donna gravida che se lo procura (le precedenti leggi sumeriche distinguevano invece esplicitamente tra aborto volontario e accidentale). Per la prima volta rispetto a leggi anteriori si gradua la sanzione in relazione al ceto sociale della donna: la diversità della pena dimostra dunque una tutela diversificata del nascituro (la morte di un futuro "notabile" veniva considerata più grave di quella di un futuro popolano). La legge del taglione si applica in caso di morte della figlia di un notevole (in precedenza si prevedeva invece l'uccisione dell'aggressore). Le indennità in denaro sono meno elevate rispetto a quelle previste in passato. Infine è da mettere in luce come il nascituro venga esplicitamente citato, quanto meno nel primo articolo, e sia considerato il soggetto alla cui morte ricollegare il pagamento del danno (si pagano dieci sicli *per* il feto). Si tratta di un particolare di non poco conto se si pensa che lo studio della rilevanza giuridica dell'aborto nelle civiltà antiche si basa soprattutto sulla presenza o meno di una tutela, anche indiretta, del nascituro.

Le **leggi assire** ci sono pervenute grazie alla raccolta di testi legislativi anteriori fatta al tempo di Tiglat-Pileser I (1114-1076 a.C.). Qui la tutela del nascituro è ancora più esplicita in quanto, per l'aborto procurato da un aggressore, si prevede la "*restituzione di una vita a causa della morte del feto*" sia quando la madre muore sia quando questa rimane indenne (art. 50-51). E' da notare che nel primo caso si richiedeva anche l'uccisione del colpevole, cosa che, senza una tutela esplicita e parallela del nascituro, avrebbe potuto da sola soddisfare la sete di giustizia. Nella legge assira si parla inoltre di aborto volontario che la donna si procura da sé: la pena era l'impalamento e la privazione della sepoltura (art. 53).

A questo punto il nostro cammino storico-geografico si biforca da una parte verso la penisola dell'Anatolia, dove ritroviamo il popolo Hittita, e dall'altra verso la Palestina, dove invece ebbero origine le vicende narrate nella Bibbia.

Delle **leggi Hittite** abbiamo diverse redazioni che si avvicendano dal XVI al XIII secolo a.C.. Anche in queste l'aborto viene condannato e pure qui si ha una chiara tutela del nascituro. La sua difesa può essere indirettamente desunta dalla storia dell'articolo 17 che, in una prima redazione, prevedeva il pagamento di dieci sicli d'argento "se uno fa abortire una donna libera, se questa è al decimo mese" mentre solo la metà "se è al quinto mese"; al contrario, in una redazione successiva, non faceva più nessuna distinzione tra feto formato o non formato e, anzi, la sanzione veniva aggravata al pagamento di 20 sicli d'argento in ogni caso di aborto. Nel giro di tre secoli la norma veniva così inasprita proteggendo il bambino fin dal concepimento e aumentando la somma da pagare per i danni.

La **legge ebraica** dell'Antico Testamento, dal canto suo, in caso di aborto accidentale subordinava la pena pecuniaria alla richiesta dei danni da parte del marito e, in caso di controversia, al responso favorevole di un giudice. Ma dell'Ebraismo, e dei problemi interpretativi del passo biblico, si parlerà più ampiamente nel capitolo dedicato alle tre grandi religioni monoteiste.

Arrivando a lidi più vicini a noi sia geograficamente che temporalmente - venendo ad approdare cioè all'antico **mondo greco romano** - scopriamo documenti che, più precisamente, ci testimoniano anche fatti di vita vissuta. L'aborto diviene così elemento di confronto reale tra le passioni, le motivazioni, le concezioni di ieri e quelle di oggi.

Allora forse sopperirà sapere - come racconta Sulpicio Severo nelle sue *Cronache* - che una certa Procula, nel 380 d.C., dopo essere stata stuprata dagli appartenenti a una setta cristiana ereticale che faceva capo a Priscilliano, cercò in tutti i modi di abortire bevendo infusi di erbe per non dare alla luce un figlio concepito nella violenza. Desterà stupore scoprire che nella Roma imperiale i ricchi patrizi facevano abortire le mogli per evitare che il patrimonio di famiglia, suddiviso in troppe porzioni ereditarie, si frammentasse eccessivamente. E forse farà ancora clamore, come a suo tempo fece, la notizia della morte di Giulia, nipote e amante dell'imperatore Domiziano, costretta ad abortire per nascondere il frutto del rapporto incestuoso. Senza parlare poi di chi abortiva per nascondere relazioni extraconiugali, per dispetto al padre, addirittura per evitare di allattare e abbruttire così il proprio seno.

Ma i quesiti sono assai più numerosi: quali idee circolavano sull'aborto nel mondo antico? I medici che cosa ne pensavano? E i filosofi? Con quali mezzi veniva praticato? Era pericoloso? La religione pagana se ne interessava? Fino a che punto era regolamentato da leggi? E quale è stato il ruolo della Chiesa Cristiana? Che cosa c'entra l'aborto con la demografia? E con la stregoneria?